

IL CONTO ECONOMICO

Relatore:

prof. Matteo CARATOZZOLO

dottore Commercialista in Roma

L'art. 7 del decreto legislativo 7 aprile 1991 n. 127, che ha attuato nel nostro Paese la 4^a e 7^a Direttiva CEE, ha introdotto uno schema obbligatorio di conto economico a forma scalare, con struttura a "costi e ricavi integrali della produzione di periodo" che si ispira allo schema previsto dall'art. 23 della 4^a Direttiva e sostituisce il precedente schema "a costi, ricavi e rimanenze" introdotto nel 1974 ed utilizzato dalla generalità delle imprese italiane fino al 1992.

Il nuovo schema, più organico e razionale del precedente, consente di esporre, a differenza del primo, i risultati economici parziali delle varie "aree di gestione" dell'impresa: gestione caratteristica o principale, gestione finanziaria, gestione straordinaria; risultati che assumono un valore notevole in sede di valutazione, consuntiva o prospettica, della redditività dell'impresa.

Il nuovo schema non si applica alle imprese operanti in particolari settori disciplinati da leggi speciali: banche e società finanziarie, imprese di assicurazione, ecc.

Esso, invece, si applica, senza alcuna "semplificazione" alle piccole imprese, previste dal nuovo art. 2435-*bis* del codice civile, che sono autorizzate a compilare il bilancio "in forma abbreviata".

I – I PRINCIPI GENERALI SULLA REDAZIONE DEL NUOVO CONTO ECONOMICO.

Così come per lo stato patrimoniale, anche per la compilazione del conto economico occorre osservare le disposizioni generali dell'art. 2423-*ter* c.c. sull'iscrizione, classificazione e denominazione delle voci dei componenti positivi e negativi del risultato economico.

Lo schema previsto dall'art. 2425, a forma scalare, presenta nell'ordine, dall'alto in basso cinque gruppi di voci contrassegnate da altrettante lettere dell'alfabeto:

- A – Valore della produzione;
- B – Costi della produzione;
- C – Proventi ed oneri finanziari;
- D – Rettifiche di valore delle attività finanziarie;
- E – Proventi ed oneri straordinari.

Ciascun gruppo contiene una serie di voci contraddistinte da numeri arabi, per un totale di ventuno voci.

Inoltre, nello schema figurano cinque risultati intermedi, di notevole valore segnaletico anche ai fini della comparabilità dei bilanci nel tempo e nello spazio, che non sono contrassegnati da alcun numero:

a) il risultato netto della gestione ordinaria (o della gestione caratteristica secondo una diversa interpretazione), denominato "Differenza fra valore e costi della produzione (A-B)";

b) il risultato netto della gestione finanziaria, pari al saldo fra proventi ed oneri finanziari (voci 15+16-17);

c) il saldo fra rivalutazioni e svalutazioni delle attività finanziarie, denominato "Totale delle rettifiche" (finanziarie) (18-19);

d) il saldo fra proventi ed oneri straordinari, denominato "Totale delle partite straordinarie" (20-21);

e) il “risultato prima delle imposte”, dato dalla somma algebrica dei quattro risultati intermedi precedenti.

Il 1° comma dell’art. 2423-ter impone che le voci dello schema contrassegnate da lettere dell’alfabeto vengano iscritte *separatamente e nell’ordine indicato*, con la stessa denominazione; e dunque senza suddivisioni, o raggruppamenti o adattamenti, né mutamenti di denominazione. Ciò serve a mantenere, per tutte le imprese (e salvo il ricorso alla deroga dell’art. 2423) la medesima “ossatura” del conto economico, che facilita la comparabilità. Raggruppamenti, suddivisioni, modifiche di denominazione ed adattamenti sono consentiti solo per le voci precedute da numeri arabi.

Tuttavia si deve ritenere che anche i cinque risultati parziali sopra indicati *debbano necessariamente figurare nello schema e non possano essere soppressi*, data la loro importanza ed il loro significato per la valutazione della situazione economica dell’impresa.

Per quanto riguarda le altre voci precedute da numeri arabi, in merito alla facoltà di loro suddivisione, raggruppamento ed adattamento ed alla facoltà di aggiungerne di nuove se non previste dallo schema di legge, si rinvia alle disposizioni dell’art. 2423-ter c.c.

Alla redazione del conto economico si applicano i principi generali sulla redazione del bilancio dell’art. 2423 c.c.: continuità della gestione (going concern), prudenza, competenza, continuità formale e sostanziale, comparabilità, valutazione separata degli elementi eterogenei compresi nelle singole voci.

Qualche rapida osservazione è necessario formulare per i principi contabili generali espressamente codificati del nuovo art. 2423-bis c.c., i quali, per gli stretti legami esistenti fra determinazione e rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e determinazione e rappresentazione del suo risultato economico, dovranno portare all’adozione dei *medesimi procedimenti di quantificazione e determinazione del valore*, sia all’atto della redazione dello stato patrimoniale che l’atto della compilazione del conto economico.

Per quanto riguarda il principio del going concern, l’abbandono del fondamentale criterio del costo storico potrà ritenersi giustificato solo quando l’impresa sia stata già assoggettata ad una procedura di tipo liquidatorio (volontaria o coattiva che sia), non prima. Esso è, inoltre, giustificato, oltre che nei casi eccezionali in cui sia legittimo ricorrere alle “deroghe” di cui all’art. 2423, in presenza di operazioni straordinarie di ristrutturazione come le fusioni, nelle quali si tratta peraltro di compilare bilanci straordinari che hanno finalità diverse dal bilancio d’esercizio.

Notevole importanza assume il principio di prudenza, nei suoi tre aspetti: divieto di esporre utili non realizzati, obbligo di tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo, obbligo di tenere conto di tutti i “deprezzamenti” (ammortamenti e svalutazioni straordinarie) anche se l’esercizio si chiude in perdita.

Strettamente legato a quello della prudenza è il principio di *competenza* (matching principle), che nel caso del conto economico assurge a principio fondamentale, costituendo esso la guida ed il punto costante di riferimento per l’iscrizione e la quantificazione dei componenti positivi e negativi del risultato economico.

Desidero ricordare, brevemente, che in base al principio di competenza, l’imputazione al conto economico dei costi dell’esercizio si realizza in uno dei seguenti modi (secondo quanto precisato nel documento n. 11 dei principi contabili italiani):

a) *per associazione di causa ad effetto*, per cui vanno imputati all’esercizio tutti i costi, certi o presunti, che hanno *causato* i ricavi di competenza;

b) *per ripartizione, su base razionale e sistematica, dell’utilità o funzionalità dei beni* (come nel caso dell’ammortamento delle immobilizzazioni);

c) *per imputazione diretta dei costi “associati al tempo”* (fitti passivi, interessi passivi, canoni di utilizzazione di beni in leasing, ecc.);

d) *per il venir meno dell’utilità o della funzionalità del costo*, in particolare nei seguenti casi:

- quando si tratta di costi che esauriscono per intero la loro utilità nell'esercizio in cui sono sorti;
- quando si tratta di costi “sospesi” in precedenti esercizi, per i quali nell'esercizio considerato viene meno la loro utilità o funzionalità, o essa non sia più misurabile;
- quando i criteri di correlazione ai ricavi di cui ai punti *a)* e *b)* non siano “di sostanziale utilità”.

I principi di continuità, formale e sostanziale, e di comparabilità, riferiscono in particolare, per quanto riguarda il conto economico ed in presenza di *una sola struttura* e di *una sola forma* di esso (fra quelle previste dalla Direttiva), alla necessità di mantenere costante nei vari anni (salvo il ricorso alle deroghe in casi eccezionali), i criteri di quantificazione delle voci e di *composizione* delle medesime.

Infine, il principio della valutazione separata degli elementi eterogenei compresi nelle singole voci impone, come si vedrà, non solo il divieto di compensazione fra sopravvalutazioni e sottovalutazioni degli elementi compresi nelle singole voci, ma anche la necessità di suddividere, nel conto economico o nella nota integrativa, le voci a contenuto eterogeneo che abbiano un ammontare non irrilevante.

II – ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO.

1. Valore della produzione, costo della produzione e relativa differenza.

Lo schema prescelto dal legislatore italiano è quello “a costi e ricavi integrali della produzione del periodo”. Esso, pertanto, in aderenza a quanto sostenuto dalla dottrina contabile italiana e straniera, dovrebbe esporre da una parte il ricavo (o valore) complessivo della produzione caratteristica ed accessoria del periodo (o anche solo di quella caratteristica), dall'altra un costo complessivo ad esso corrispondente, che dovrebbe essere a seconda dei casi o il costo della produzione caratteristica del periodo o il costo della produzione ordinaria (che include anche i costi della gestione accessoria extracaratteristica finanziaria e patrimoniale). La differenza fra i due aggregati, del ricavo complessivo e del costo complessivo, nel primo caso rappresenta il risultato (utile o perdita) della gestione caratteristica (che la dottrina italiana prevalente preferisce denominare “reddito operativo”), nel secondo caso il risultato della gestione *ordinaria*. I due aggregati del ricavo e del costo complessivo caratteristico o ordinario e la loro differenza costituiscono i parametri più significativi per la comparabilità dei bilanci nello spazio e nel tempo. Da tali aggregati devono essere rigorosamente esclusi tutti i costi e ricavi straordinari, intendendo per essi, come si vedrà, quelli derivanti da eventi causali, da operazioni occasionali, da alienazioni di fattori produttivi, da rettifiche di costi e ricavi di precedenti esercizi e da modificazioni di “politiche contabili” e di stime degli elementi patrimoniali.

A) Valore della produzione.

L'aggregato “*valore della produzione*” è così composto:

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- 3) variazione dei lavori in corso su ordinazione;
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
- 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale.

Occorre anzitutto osservare che tale aggregato non esprime né il ricavo della produzione caratteristica ottenuta nel periodo, data la presenza della voce “altri ricavi e proventi” deputata a

rilevare ricavi non caratteristici come ad esempio i fitti attivi, né il ricavo della produzione *ordinaria* di periodo, data l'assenza dei ricavi finanziari, che sono compresi in un distinto aggregato di voci. Si tratta, dunque, di una configurazione intermedia di valore della produzione, che si avvicina tanto più a quella del ricavo caratteristico (di fondamentale importanza per le comparazioni di bilancio e l'analisi della redditività dell'impresa) quanto minore è il peso dei ricavi accessori della gestione immobiliare ed agricola. Di conseguenza, la differenza fra *valore della produzione e costi della produzione* non esprime il risultato caratteristico o operativo di gestione, ma un risultato intermedio fra esso ed il risultato della gestione ordinaria dell'impresa (anche se molto vicino al primo).

1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni.

I ricavi delle vendite (di prodotti e merci) e delle prestazioni (di servizi) vanno iscritti alla voce n. 1 al netto di rettifiche per resi, sconti, abbuoni e premi e delle imposte "direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi" come l'IVA.

Per quanto riguarda le rettifiche diminutive dei ricavi, occorre precisare subito che quelle relative a ricavi conseguiti in precedenti esercizi costituiscono costi straordinari da rilevare distintamente alla voce E 21 e gli "sconti di cassa" per il pagamento a pronti di fatture, come si vedrà, costituiscono propriamente non rettifiche di ricavi bensì oneri finanziari, da esporre alla voce C 17.

2 – Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti.

Nella voce n. 2 vanno iscritte le differenze fra rimanenze finali (il cui importo si legge distintamente nello stato patrimoniale) e rimanenze iniziali di tutti i beni destinati alla vendita: prodotti finiti e sottoprodotti, merci, semilavorati, prodotti in corso di lavorazione.

Naturalmente, se il valore finale delle rimanenze supera quello iniziale, la differenza prende il segno positivo e si aggiunge all'importo delle altre voci dell'aggregato; in caso contrario la differenza prende segno negativo e va indicata fra parentesi, perché deve essere sottratta.

3 – Variazione dei lavori in corso su ordinazione.

Si tratta anche in questo caso di variazioni nelle rimanenze di prodotti, sia pur di tipo particolare, le cui rimanenze finali sono distintamente evidenziate nello stato patrimoniale e valutate (se ne ricorrono le condizioni) con un apposito criterio diverso dal costo storico. La variazione aumentativa e la variazione diminutiva (che prende il segno negativo e deve essere sottratta dall'importo delle altre voci) hanno il medesimo significato delle variazioni di cui alla voce n. 2.

4 – Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.

In questa voce devono essere rilevati i seguenti valori, che costituiscono ricavi *in natura*:

– lavori di costruzione di beni materiali (impianti, fabbricati, macchinari, ecc.) o lavori di ricostruzione, ampliamento e ristrutturazione di beni preesistenti;

– costi di studi e ricerche ed altri costi di creazione di entità immateriali capitalizzati (es.: Know how, brevetti, marchi, licenze, ecc.) iscritti all'attivo del bilancio.

La determinazione del valore delle immobilizzazioni "autoprodotte" dall'impresa, fa fatta preferibilmente in base ad una configurazione di costo pieno: costo primo o costo di fabbricazione, che comprende una quota di costi generali industriali o di fabbricazione. Nella medesima voce, a mio avviso, vanno indicati i seguenti costi capitalizzati che fanno parte anch'essi delle immobilizzazioni immateriali: costi d'impianto e d'ampliamento, costi di pubblicità, qualora essi si capitalizzino solo alla fine dell'esercizio, dopo essere stati imputati alle voci di costo che ne rilevano l'intero ammontare (e che sono comprese nell'aggregato "B - Costi della produzione").

5 – Altri ricavi e proventi.

In questa voce vanno compresi tutti gli altri componenti positivi *ordinari* del risultato economico, diversi da quelli indicati alla precedente voce e dai ricavi di natura finanziaria.

Si tratta soprattutto di ricavi accessori relativi in prevalenza a gestioni diverse da quella caratteristica, come i seguenti:

- fitti attivi ed altri proventi della gestione immobiliare o agricola extracaratteristica;
- rimborsi di spese (sostenute nel medesimo esercizio);
- contributi in conto esercizio, i quali devono essere indicati distintamente in apposita sottovoce;
- altri proventi di tipo ordinario di natura non finanziaria.

Non ritengo, invece, possano essere rilevati in questa voce gli utili su cambi e gli interessi su crediti verso la clientela, come proposto da una parte della dottrina; si tratta di componenti del risultato economico di natura finanziaria (anche per la parte connessa con la gestione caratteristica); che vanno dunque rilevati, come si vedrà, alla voce C 16 d.

B) Costi della produzione.

Questo aggregato, che andrebbe più propriamente denominato “Costo della produzione ottenuta” è composto dalle seguenti voci:

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- 7) per servizi;
- 8) per godimento di beni di terzi;
- 9) per il personale:
 - a) salari e stipendi;
 - b) oneri sociali;
 - c) trattamento di fine rapporto;
 - d) trattamento di quiescenza e simili;
 - e) altri costi;
- 10) ammortamenti e svalutazioni:
 - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide;
- 11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- 12) accantonamento per rischi;
- 13) altri accantonamenti;
- 14) oneri diversi di gestione;

Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B):

L’aggregato in questione, formato da un numero probabilmente eccessivo di voci, non rappresenta né il costo (complessivo) della produzione caratteristica (per la presenza della voce 14 – oneri diversi di gestione) né il costo della produzione “ordinaria” del periodo, per l’assenza di costi accessori come i costi di natura finanziaria. Si tratta, dunque, anche qui di una configurazione intermedia.

I costi che figurano nell’aggregato devono essere intesi, tutti, come costi di *utilizzazione* e non già come costi di acquisto di fattori produttivi. Ciò è evidente per ammortamenti ed accantonamenti. Per i costi di utilizzazione di servizi gli importi dovranno essere già al netto di eventuali quote di competenza di successivi esercizi (risconti attivi). Per le materie, i materiali vari e le merci, i “consumi” (o costi di utilizzazione) sono pari alla somma algebrica delle voci nn. 6, che esprime i costi di acquisto, ed 11, che esprime le variazioni nelle rimanenze (con segno positivo o negativo).

6 – Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci.

7 – Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci.

I costi di acquisto devono essere esposti al netto delle rettifiche per resi, sconti ed abbuoni relativi ad acquisti dell'esercizio, analogamente a quanto osservato per la voce n. 1. Gli sconti di pronta cassa costituiscono proventi finanziari, e non rettifiche di costi di acquisto, e vanno pertanto indicati alla voce C 16 d.

Lo schema di conto economico riguarda anche le imprese mercantili (nelle quali non figureranno di solito materie prime e materie sussidiarie). Ma in queste imprese le merci sono assimilabili ai prodotti finiti delle imprese industriali, e quindi la variazione delle rimanenze di merci va indicata fra i componenti del valore della produzione e non fra i componenti del costo della produzione ottenuta.

La variazione delle rimanenze riguarda tutte le materie ed i materiali da impiegare nella produzione, compresi i semilavorati e gli imballaggi. Essa può assumere segno negativo o segno positivo, a seconda che il valore finale sia superiore o inferiore a quello iniziale. Nel primo caso il costo delle materie consumate è inferiore al loro costo di acquisto; nel secondo caso esso è superiore ed è costituito anche dai costi di materie acquistate nei precedenti esercizi.

7 – Costi per servizi.

8 – Costi per godimento di beni di terzi.

Le due voci derivano dallo sdoppiamento della voce n. 5 b) della 4ª Direttiva "Altre spese esterne".

I costi per i servizi devono essere unicamente quelli di competenza del periodo; dunque l'importo di essi si otterrà per somma algebrica fra i costi di acquisto di servizi (di ogni tipo) sostenuti nel periodo e la variazione nei risconti attivi ad essi relativi.

La voce n. 7 (che corrisponde alle "Spese per prestazioni di servizi" del precedente conto profitti e perdite a costi, ricavi e rimanenze) può assumere un contenuto notevolmente eterogeneo e comprende costi della natura più varia (consulenze e prestazioni professionali, compensi e rimborsi spese ad amministratori e sindaci, viaggi e trasporti, provvigioni e rimborsi spese ad agenti e rappresentanti, pubblicità e sviluppo, postali e telegrafiche, energia elettrica, telefono e telefax, lavorazioni presso terzi, ecc.), per cui, se il suo ammontare è rilevante, ritengo sia obbligatorio fornirne il dettaglio nella nota integrativa, ai sensi dell'art. 2423, 3° comma, c.c.

La voce n. 8, invece, presenta un contenuto omogeneo, e comprende i canoni di locazione immobiliare, leasing e di noleggio. Anche per queste voci, gli importi vanno indicati al netto di rettifiche per sconti ed abbuoni.

9 – Costi per il personale.

L'art. 23 della 4ª Direttiva, alla voce n. 6 – Spese per il personale, richiedeva solo la distinzione fra retribuzione lorda e contributi previdenziali ed assicurativi, con distinta indicazione degli eventuali "oneri per pensione" (ossia, degli accantonamenti a fondi pensione integrativi). Nello schema introdotto dalla legge di attuazione della Direttiva figurano invece ben cinque sottovoci, che sono francamente eccessive. Comunque, per esse non si pone alcun particolare problema; la sottovoce "e) altri costi" dovrà raggruppare tutti i costi di personale, di competenza economica dell'esercizio, non compresi nelle quattro sottovoci precedenti. Si tratta, in particolare, di costi che

non rientrano fra i salari e stipendi, come rimborsi spese, oneri per mense aziendali e circoli ricreativi, per borse di studio, per altre attività assistenziali a favore dei dipendenti, ecc.

Le sottovoci “c) trattamento di fine rapporto” e “d) trattamento di quiescenza e simili” devono rilevare solo gli accantonamenti di competenza dell’esercizio, ma non le somme pagate nell’esercizio per indennità T.F.R. e per pensioni, che devono essere compensate col fondo. Il nuovo schema di conto economico non consente infatti la tecnica dell’esposizione degli “utilizzi dei fondi”, i quali peraltro devono figurare distintamente nella nota integrativa, come richiesto dell’art. 2427 n. 4, c.c.

10 – Ammortamenti e svalutazioni.

Nelle quattro sottovoci in cui è stata opportunamente suddivisa questa voce (che presenta un dettaglio superiore a quello richiesto dall’art. 23 della IV Direttiva) devono essere indicati:

a) gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e delle immobilizzazioni materiali (sottovoci 10 a) e 10 b);

b) le svalutazioni straordinarie delle immobilizzazioni materiali ed immateriali ammortizzabili, dovute a riduzioni di valore che non si prestano al trattamento graduale proprio dell’ammortamento; le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali non ammortizzabili (es.: terreni liberi); le svalutazioni “durature” di tutte le immobilizzazioni, comprese le immobilizzazioni finanziarie (art. 2426 n. 3, c.c.) (sottovoce 10 c). Nella stessa voce, a mio giudizio, vanno collocati agli accantonamenti ai fondi manutenzione e riparazione, i quali costituiscono anch’essi poste rettificative del valore delle immobilizzazioni tecniche e materiali;

c) le svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante (normalmente crediti commerciali a breve termine) e delle disponibilità liquide (sottovoce 10 d).

A proposito delle sottovoci 10 c) e 10 d) occorre formulare le seguenti osservazioni:

– la sottovoce 10 d) non prevede una svalutazione delle rimanenze di magazzino, mentre l’art. 23 della Direttiva, alla voce 7 b) parlava di “rettifiche di valore di elementi dell’attivo circolante”, comprese, dunque, le rimanenze.

Pertanto le rimanenze di magazzino dovranno già essere iscritte all’attivo all’eventuale “minor valore di realizzazione”, senza poter distinguere tra svalutazione certa, già prodottasi, e svalutazione probabile e tra svalutazione normale e svalutazione eccezionale. Ma poiché può sempre presentarsi la necessità di rappresentare nel conto economico una svalutazione eccezionale ed imprevedibile delle rimanenze di magazzino dovuta, ad esempio, al verificarsi di una improvvisa obsolescenza, è evidente che in questa ipotesi la svalutazione, costituendo un componente straordinario del reddito, non potrà che essere rilevata alla voce “21 – Oneri straordinari”; voce la cui composizione dovrà essere esposta nella “nota integrativa”;

– la medesima sottovoce dovrebbe comprendere le svalutazioni delle attività liquide, come “depositi bancari e postali, assegni e denaro e valori in cassa”. In pratica la svalutazione potrà essere operata per eventuali depositi bancari ed assegni in valuta, nel caso in cui il cambio storico in base al quale sono stati rilevati nella contabilità della società. La svalutazione, invece, non ha senso per depositi in lire, per il denaro (ed i valori bollati) in cassa e per gli assegni (bancari e circolari) in lire. Per questi ultimi, potrebbe essere effettuata una svalutazione per assegni con post-datazioni di parecchi giorni, i quali devono essere assimilati a veri e propri crediti;

– la sottovoce 10 c) non comprende le svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie, che devono essere indicate alla voce 19 del gruppo D;

– la relazione della Commissione D’Alessandro alla voce 10 c) afferma che “per altre svalutazioni” devono intendersi quelle eccezionali (estranee al normale processo d’ammortamento) dei beni ammortizzabili e quelle degli immobilizzi non ammortizzabili.

Ma le svalutazioni eccezionali non possono costituire componenti ordinarie del reddito, bensì componenti straordinarie, come viene ritenuto dalla dottrina dai principi contabili in Italia e

all'Estero. Si tratta di una questione molto complessa, che sarà discussa nel commento alle voci dei ricavi e costi straordinari.

12 – Accantonamenti per rischi.

13 – Altri accantonamenti.

Gli accantonamenti a fondi da indicare nella voce n. 12 riguardano fondi rischi che *non costituiscono poste in rettificative dell'attivo*, ossia soprattutto i seguenti:

- fondi rischi per garanzie di prodotti venduti;
- fondo rischi per contratti ad esecuzione differita;
- fondo rischi per liti in corso;
- fondo rischi per accettazione cambiarie, avalli e fidejussioni;
- fondo rischi per cambiali scontate o girate;
- fondo rischi per oscillazione cambi;
- fondo rischi per assicurazione interna;
- fondo rischi per operazioni e concorsi a premio;
- fondo rischi per tributi e relative penalità (purché siano relative all'esercizio cui si riferisce il bilancio).

Nella voce n. 13 devono essere indicati, invece, gli accantonamenti ai fondi per oneri diversi dal fondo trattamento di fine rapporto e dal fondo quiescenza del personale.

Si tratta in pratica degli accantonamenti ai seguenti fondi:

- fondo imposte, per la sezione di esso che riguarda non più i tributi in contenzioso, ma solo i tributi sicuramente dovuti purché relativi al solo esercizio cui si riferisce il bilancio;
- fondi per oneri certi nell'*an*, ma incerti nell'importo e/o nelle scadenze del corrispondente debito (fondo per cauzioni relative ad imballaggi a rendere, fondo per ferie non usufruite dai dipendenti, ecc.).

Si tenga presente che per ciascuno dei fondi rischi ed oneri occorre precisare nella nota integrativa le utilizzazioni e gli accantonamenti.

Anche gli accantonamenti a fondo rischi, come le svalutazioni straordinarie, dovrebbero essere esclusi dai componenti del risultato economico comparabile, perlomeno quelli dovuti ad eventi causali ed occasionali. La loro presenza nella sezione dei costi ordinari di gestione attenua invece l'efficacia segnaletica dell'utile ottenuto per differenza fra gli aggregati A e B.

14 – Oneri diversi di gestione.

In questa voce dovrebbero essere compresi tutti gli altri costi ed oneri afferenti la gestione ordinaria (sia caratteristica che extracaratteristica), esclusa la gestione finanziaria, non compresi in alcuna delle altre voci da 6 a 13.

Si tratta sia di costi accessori afferenti la gestione immobiliare ed agricola (es. spese per la gestione immobiliare e la manutenzione degli immobili) sia la gestione caratteristica. Un problema sorge per le imposte indirette, le tasse ed i contributi corrisposti nel corso dell'esercizio, che non trovano nello schema di conto economico una speciale collocazione, mentre l'art. 23 della Direttiva prevedeva l'iscrizione della voce n. 20 "Altre imposte, non comprese nelle voci precedenti" deputata a rilevare tutti quei tributi diversi dalle imposte sul reddito.

Si tratta soprattutto dell'imposta di bollo, della tassa cc. gg. (specie quella annuale), dell'IVA indeducibile (qualora non costituisca elemento accessorio di costo delle immobilizzazioni), dell'INVIM (decennale e non), della tassa annuale di iscrizione alla Camera di Commercio.

La differenza fra il valore della produzione ed il complesso dei costi della gestione ordinaria rappresenta, un risultato intermedio fra il reddito operativo o reddito della gestione caratteristica, ed il reddito ordinario dell'impresa. La sua efficacia di parametro segnaletico dell'efficienza

economica della gestione è attenuata sia dall'assenza di costi e ricavi accessori di tipo ordinario, come gli oneri ed i proventi finanziari, sia dalla presenza di veri e propri costi straordinari come le svalutazioni straordinarie delle immobilizzazioni e gli accantonamenti ai fondi rischi dovuti ed aventi casuali ed occasionali (es.: il fondo rischi per tributi in contenzioso).

2. I costi e i ricavi della gestione finanziaria.

I costi e ricavi della gestione finanziaria, i quali secondo la dottrina costituiscono costi e ricavi accessori, distinti da quelli della gestione caratteristica *ma compresi nella gestione ordinaria*, sono previsti in due distinti aggregati: C) Proventi ed oneri finanziari e D) Rettifiche di valore di attività finanziarie. Ciascuno dei due aggregati presenta, per differenza fra i rispettivi componenti positivi e negativi, un saldo, che costituisce un risultato intermedio.

Si tratta di un complesso di ben dodici fra voci e sottovoci, che però possono diventare addirittura diciannove, dovendo esporre distintamente i costi e ricavi finanziari relativi alle società controllate e collegate ed alle società controllanti. Un numero senz'altro eccessivo che rischia di appesantire notevolmente il conto economico, creando confusione nel lettore del bilancio ed impedendogli di percepire i punti qualificanti della struttura del reddito dell'impresa.

La Direttiva, all'art. 23, prevedeva l'iscrizione di solo cinque voci (dalla n. 9 alla n. 13) che potevano diventare nove nel caso di esistenza di imprese controllate e collegate.

Si tenga presente, infine, che il precedente schema di conto Profitti e Perdite prevedeva in tutto l'iscrizione di dodici voci di costi e ricavi finanziari.

C) *Proventi ed oneri finanziari.*

L'aggregato "Proventi ed oneri finanziari" è così composto:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante, che non costituiscono partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e da imprese controllanti;

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.

Totale (15+16-17).

Occorre osservare che i costi e ricavi da iscrivere nelle voci menzionate sono solo quelli di competenza dell'esercizio, tenuto conto delle variazioni nei relativi riscontri attivi e passivi.

15 – *Proventi da partecipazioni.*

Questa voce comprende anzitutto i dividendi su partecipazioni, azionarie e non azionarie, immobilizzate o disponibili, rilevati per competenza e non per cassa.

Nella voce in questione devono essere rilevati anche gli utili derivanti da partecipazioni e consorzi, joint-ventures ed associazioni temporanee di imprese, e gli altri proventi da investimenti in partecipazioni diversi da dividendi, come gli utili in natura ed i ricavi dalla vendita di diritti d'opzione. Le azioni gratuite, invece, non vanno rilevate distintamente.

In ipotesi di partecipazioni in società controllate e collegate valutate col metodo del patrimonio netto, la differenza positiva tra il valore della chiusura dell'esercizio ed il valore all'inizio del

medesimo esercizio non va indicata in questa voce, bensì alla successiva voce 18 - Rivalutazione di partecipazioni.

I proventi da partecipazioni diversi dai dividendi devono essere indicati distintamente al punto 11 della nota integrativa.

16 – Altri proventi finanziari.

Questa voce è suddivisa in sottovoci (due delle quali ulteriormente suddivisibili) le quali dovranno avere il seguente contenuto:

– la 16 a) gli interessi attivi (maturati nell'esercizio e quindi al netto dei relativi risconti) sui crediti commerciali e finanziari iscritti fra le immobilizzazioni, comprese le eventuali differenze positive da "indicizzare" e le differenze cambi positive sui crediti in valuta. Se vi sono crediti verso imprese controllate e collegate o controllanti, occorre suddividere la sottovoce in tre ulteriori sottovoci. La voce comprende anche la quota di competenza dell'esercizio degli "aggi" su prestiti;

– la 16 b) gli interessi attivi, le differenze positive fra valore di rimborso e prezzo di acquisto ed ogni altro provento su titoli a reddito fisso immobilizzati (titoli del debito pubblico, obbligazioni ed altri titoli privati a medio e lungo termine), in lire ed in valuta, comprese anche qui le differenze di "indicizzazione" e le differenze cambi positive;

– la 16 c) gli interessi ed altri proventi finanziari da titoli a reddito fisso iscritti nell'attivo circolante;

– la 16 d) i proventi finanziari diversi da quelli menzionali nelle voci e sottovoci precedenti, e quindi principalmente: utili da associazioni in partecipazione e cointeressenze; utili su cambi non ricollegabili ed interessi attivi su titoli e crediti in valuta; sconti finanziari per pagamento a "pronta cassa" di fornitori; interessi da crediti iscritti nell'attivo circolante (es.: interessi per ritardato pagamento di fatture di clienti); plusvalenze da alienazione di titoli e partecipazioni di negoziazione corrente (es.: nelle c.d. holding "miste").

17 – Interessi passivi ed altri oneri finanziari.

L'iscrizione dei costi finanziari in unica voce collocata nell'aggregato C è stata giustamente criticata dalla dottrina, perché gli oneri finanziari riguardano sia lo svolgimento della gestione caratteristica sia lo svolgimento delle gestioni extracaratteristiche (finanziaria, immobiliare ed agricola).

Comunque, in questa voce vanno indicati tutti gli oneri finanziari di qualunque natura e qualunque sia il loro modo di commisurazione: interessi passivi verso banche ed altri finanziatori; spese e commissioni passive bancarie; sconti passivi di portafoglio; interessi passivi su obbligazioni, compresi i premi di rimborso; differenze cambi negative "realizzate" (e non derivanti da mere svalutazioni); sconti concessi a clienti per pagamenti pronta "cassa"; interessi moratori per ritardato pagamento di fatture di fornitori; ammortamento del disagio sull'emissione di prestiti ed obbligazioni.

Nella nota integrativa, in relazione agli oneri finanziari occorre fornire le seguenti informazioni complementari:

– gli oneri imputati nell'esercizio a ciascuna delle voci dell'attivo (es.: interessi passivi su mutui fondiari compresi nel costo dei fabbricati in costruzione);

– la suddivisione di essi in relazione ai prestiti obbligazionari, a debiti verso le banche e ad altre causali.

Anche per questa voce occorre fare una triplice distinzione in relazione alle imprese controllate e collegate, alle imprese controllanti ed alle altre imprese.

La somma algebrica delle voci 15, 16 e 17 (le prime due con segno positivo, la terza con segno negativo) rappresenta un risultato intermedio che non coincide con l'utile (o perdita) della gestione finanziaria, perché lascia fuori le rettifiche di valore, ricomprese nel successivo aggregato D.

D) *Rettifiche di valore di attività finanziarie.*

L'aggregato delle rettifiche di valore è così composto:

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni;
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni;
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni (18-19).

Totale delle rettifiche.

Le rettifiche di valore delle attività finanziarie nell'art. 23 della Direttiva erano comprese nell'unica voce n. 12 che esprimeva il saldo di esse. Nel nuovo schema di conto economico sono invece previste ben sei tra voci e sottovoci. Le rettifiche riguardano tutte le attività finanziarie, immobilizzate o disponibili, esclusi i crediti compresi nell'attivo circolante e le disponibilità liquide.

Mentre per quanto riguarda le disponibilità liquide l'esclusione è comprensibile, non altrettanto lo è per i crediti disponibili, dal momento che non è certamente esclusa la rivalutazione dei crediti immobilizzanti (si pensi, ad esempio, a crediti "acquistati" ad un prezzo inferiore al valore nominale ed iscritti al presumibile valore di realizzo superiore al costo di acquisto, anche se inferiore al valore nominale).

Poiché nelle voci 18 e 19 occorre indicare tutte le rivalutazioni e svalutazioni di attività finanziarie, è stato rilevato dalla dottrina che si tratta di componenti straordinari del reddito, che andrebbero collocati più propriamente nel successivo aggregato E, e che l'iscrizione delle rivalutazioni nel conto economico contrasta col principio di prudenza, che vieta la rilevazione di ricavi o proventi non realizzati.

Per quanto riguarda le rivalutazioni occorre effettuare, a mio avviso, una distinzione:

– vi sono rivalutazioni che costituiscono utili realizzati, perché derivano dalla parziale o totale neutralizzazione di una precedente svalutazione rispetto al costo o all'altro valore di carico: es.: una rivalutazione di titoli *nell'ambito del loro costo storico* che erano stati in precedenza svalutati in base al minor corso di borsa, poi risalito a maggiori livelli;

– vi sono, invece, rivalutazioni che non costituiscono utili realizzati, come quelli derivanti da una valutazione di titoli e partecipazioni al di sopra del costo storico in applicazione di una delle deroghe di cui agli artt. 2423 e 2423-bis. In questo secondo caso le rivalutazioni, alle quali deve poi corrispondere l'accantonamento del maggior valore in una riserva non distribuibile, devono essere rilevate nella voce n. 20, fra i proventi straordinari.

Nella voce n. 18 – *Rivalutazioni*, occorre rilevare distintamente, in ciascuna delle tre sottovoci, le rivalutazioni di tipo "ordinario" già precisate, comprese quelle che corrispondono ad utili su cambi derivanti dall'applicazione di tassi di cambio correnti più favorevoli.

Nel caso vi siano rivalutazioni di tipo "ordinario" su crediti facenti parte dell'attivo circolante, come nel caso sopra indicato, essi devono essere rilevati in una ulteriore sottovoce della voce 18 ("d – di crediti iscritti all'attivo circolante").

Sulla voce n. 19, le cui suddivisioni sono simmetriche rispetto a quelle della voce n. 18, occorre rilevare le svalutazioni delle attività finanziarie (escluse quelle iscritte alla voce 10 d) in applicazione di un valore di mercato inferiore al costo o ad altro valore di carico).

Come si è già rilevato nel commento alla voce n. 10, sorge il problema dell'iscrizione delle svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie (titoli, crediti e partecipazioni) in applicazione del criterio di valutazione di cui all'art. 2426, n. 3.

Ritengo che le svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie debbano essere rilevate tutte nella voce n. 19 e non nella voce n. 10 c).

La differenza tra rivalutazioni e svalutazioni va indicata separatamente ed aggiunta algebricamente al saldo delle voci 15, 16 e 17 per determinare quello che può essere considerato il risultato della gestione finanziaria.

A questo punto occorre stabilire dove debbano essere rilevate eventuali rivalutazioni di attività non finanziarie: immobilizzazioni materiali ed immateriali e rimanenze di magazzino, dal momento che non sono previste per esse specifiche voci dello schema.

Per le rivalutazioni *al di sopra del costo storico* o altro valore di carico (es.: costo rivalutato) non vi è dubbio che debbano essere rilevate fra i proventi straordinari e poi neutralizzate con accantonamento ad apposita riserva da rivalutazione non distribuibile ai soci.

Ma vi sono anche rivalutazioni comprese nell'ambito del costo storico o del valore di carico. Ad esempio per le rimanenze di magazzino, già svalutate in base al minor valore di realizzo, una rivalutazione per un andamento favorevole del mercato (obbligatoria, ai sensi dell'art. 2426, n. 9); per le immobilizzazioni materiali ed immateriali cui in precedenza era stata applicata una svalutazione straordinaria, una successiva rivalutazione, anch'essa obbligatoria ai sensi dell'art. 2426, n. 3. E' dubbio se tali rivalutazioni debbano essere indicate alla voce n. 20 – Proventi straordinari, o in altre voci specifiche. Non c'è dubbio, tuttavia, che abbiano anch'esse natura straordinaria, consistendo nella rettifica di costi ed oneri di precedenti esercizi.

III. I PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI.

L'aggregato "*E – Proventi ed oneri straordinari*" è così composto:

20) *Proventi*, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5;

21) *Oneri*, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.

Totale delle partite straordinarie (20-21).

Secondo la dottrina aziendalistica, i costi e ricavi straordinari, pur potendo talora provenire dall'attività caratteristica di gestione svolta nell'impresa, non sono a questa legati da un nesso causale e diretto e sono originati da eventi causali o inusuali (e perciò infrequenti), o dalla alienazione di fattori produttivi, o, in alcune ipotesi, dalla modifica dei criteri di valutazione.

In sintesi i componenti straordinari del reddito possono derivare:

a) *da eventi causali ed imprevedibili* che danno luogo a sopravvenienze ed insussistenze come incendi, furti, terremoti, cali e disperdimenti di merci di carattere anormale, vincite di premi su titoli posseduti, vincite in concorsi su pronostici;

b) *da operazioni occasionali e non usuali* rispetto a quelle normalmente compiute dall'impresa, come operazioni speculative sporadiche di tipo immobiliare e finanziario nelle imprese commerciali ed industriali;

c) *da cessioni di fattori produttivi*, come le plusvalenze e minusvalenze da realizzo di beni strumentali, comprese quelle su titoli e partecipazioni qualora la compravendita di tali beni costituisca attività sporadica ed occasionale;

d) *da rettifiche di costi e ricavi di precedenti esercizi*, per: differenze di fatturazione; risoluzione di contratti o modifiche di patti contrattuali; conti, abbuoni e ribassi; resi di merci, materie e prodotti; conguagli di imposte arretrate; riduzioni di fondi rischi e svalutazione per eccessivi stanziamenti operanti in precedenti esercizi; rivalutazioni e svalutazioni straordinarie di immobilizzazioni (ad esempio, per errori nel calcolo degli ammortamenti in precedenti esercizi);

e) *da modifiche dei criteri di valutazione di alcuni componenti patrimoniali*, che si verificano qualora si ritenga non corretto continuare ad utilizzare un dato criterio e si renda necessario passare ad un criterio più adeguato; es.: in ipotesi di crisi aziendale con conseguenti ristrutturazioni, che

rende necessario computare rilevanti svalutazioni straordinarie rispetto al costo storico; oppure qualora si abbiano in altre situazioni perdite permanenti di valore che diminuiscano la funzionalità del costo sia delle immobilizzazioni che delle disponibilità ed impongano il passaggio del costo storico ad un valore di mercato ad esso notevolmente inferiore.

Le voci 20 e 21 dovranno avere il contenuto di seguito precisato.

La voce n. 20 “Proventi straordinari”:

a) *i ricavi dovuti ad eventi causali o imprevedibili sia naturali che umani*: es.: vincite di premi in concorsi pronostici, incrementi patrimoniali gratuiti di natura immobiliare dovuti ed eventi come alluvioni, avulsioni, ecc.);

b) *i proventi dovuti ad atti di liberalità di terzi o dei soci* (es.: versamenti a fondo perduto dei soci a copertura perdite o per altre finalità), che la legislazione fiscale comprende fra le sopravvenienze attive;

c) *gli utili derivanti da operazioni occasionali svolte dalla società*, come ad esempio la plusvalenza derivante dalla vendita dell’azienda agricola che in precedenza veniva gestita dalla società medesima o dell’immobile in precedenza dato in locazione;

d) *Le plusvalenze derivanti dalla cessione di fattori produttivi* (impianti, fabbricati industriali, macchinari, mobili, attrezzature, brevetti) o dal conferimento di aziende o di complessi aziendali (invece, come si è visto, le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla negoziazione di titoli e partecipazioni non possono essere ritenute componenti straordinari. Lo sono, però quando la società si è limitata ad incassare negli anni interessi e dividendi e solo eccezionalmente ha provveduto ad alienare titoli e partecipazioni);

e) *le rettifiche negative di costi e positive di ricavi di precedenti esercizi*, in precedenza esaminate, nelle quali vanno comprese le rivalutazioni straordinarie delle attività patrimoniali di ogni tipo o la riduzione straordinaria di passività patrimoniali, comprese quelle effettuate a seguito di “deroghe” in casi eccezionali.

L’oscura espressione figurante alla voce n. 20, “con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5” (nel testo primitivo del decreto delegato il riferimento era ai ricavi iscrivibili al n. 1 e non al n. 5) vuole significare che le plusvalenze iscrivibili fra i ricavi o proventi straordinari devono essere sempre diverse da quelle provenienti dall’attività ordinaria (caratteristica e non) dell’impresa, tenendo però presente che, per quanto riguarda l’alienazione di titoli e partecipazioni azionarie di negoziazione corrente, le plusvalenze vanno iscritte, come si è visto, fra i proventi finanziari (voce 16 d).

La voce n. 20 può assumere, e di fatto assumerà, un contenuto notevolmente eterogeneo, per cui ritengo che in molti casi sia obbligatorio precisarne la composizione nella nota integrativa. Lo stesso vale per la voce n. 21.

Lasciando, dunque, alla nota integrativa il compito di svelarne in dettaglio la composizione, la voce n. 20 dovrà essere così iscritta nel conto economico.

20 – Proventi straordinari.

- a) Plusvalenze da alienazione di beni
b) Altri proventi straordinari

La voce n. 21 – “Oneri straordinari” dovrà avere il seguente contenuto:

a) *i costi e le perdite ad eventi causali o imprevedibili*, sia naturali che umani, come le perdite per incendi, furti, terremoti e inondazioni;

b) *i costi dovuti ad atti di liberalità a favore di terzi*, senza alcun collegamento causale con l’attività produttiva: es.: donazioni di denaro o di merci alle popolazioni colpite da terremoti;

c) *le perdite derivanti da operazioni occasionali svolte dalla società*, come ad esempio le perdite su operazioni speculative sporadiche o dall’alienazione di un immobile in precedenza dato in locazione;

d) le minusvalenze derivanti dalla cessione di fattori produttivi o dal conferimento di aziende o di complessi aziendali;

e) le rettifiche negative di ricavi e positive di costi di precedenti esercizi, comprese le svalutazioni straordinarie di attività patrimoniali di ogni tipo o le rettifiche in aumento di tipo straordinario di passività patrimoniali e le imposte ed altri tributi relativi a precedenti esercizi, espressamente richiamati nella voce in questione.

Costituiscono costi straordinari anche alcuni accantonamenti a fondi rischi per eventi di carattere straordinario e non ricorrente (es.: cause civili con il personale) i quali però devono essere indicati alla voce 12 inserita fra i componenti ordinari del reddito. Il che, come si è visto, nuoce alla comparabilità dei bilanci.

La voce n. 21 dovrà essere così rappresentata nel conto economico:

21 – Oneri straordinari

- a) Minusvalenze da alienazione di beni
- b) Imposte relative ad esercizi precedenti
- c) Altri oneri straordinari

Molti dei ricavi e costi straordinari compresi nelle voci 20 e 21 costituiscono, ai fini fiscali, sopravvenienze attive e passive (art. 55 T.U.I.R.).

La differenza tra proventi ed oneri straordinari costituisce il risultato della gestione straordinaria, che va indicato separatamente.

La somma algebrica fra il risultato della gestione ordinaria (sia pur nel particolare significato illustrato) ed i risultati della gestione finanziaria e della gestione straordinaria, nonché il saldo delle rivalutazioni e svalutazioni delle attività finanziarie, costituisce il risultato economico generale prima delle imposte, che deve essere indicato distintamente.

IV. LE IMPOSTE SUL REDDITO E L'UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO.

Alla voce n. 22 vanno iscritte le imposte sul reddito (Irpeg ed Ilor nonché eventuali addizionali) nell'intero importo risultante dalla dichiarazione dei redditi della società – mod. 760; importo che è comprensivo degli acconti versati, delle ritenute Irpeg subite (es.: su interessi attivi bancari, su dividendi distribuiti da società partecipate ecc.) e dei saldi Irpeg ed Ilor da corrispondere entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nella medesima voce preferibilmente, in apposita sottovoce) vanno iscritte anche le “imposte differite”, calcolate per competenza ma da corrispondere in futuri esercizi (es.: le imposte concernenti le plusvalenze a tassazione frazionata, per gli importi dovuti nei successivi esercizi).

La differenza fra la voce 21 e la voce 22 costituisce l'utile netto o la perdita netta dell'esercizio.

Essendo stati abrogati dall'art. 2-bis della legge 8 agosto 1994 n. 503 i numeri 24 e 25 dello schema che riguardavano le rettifiche di valore e gli accantonamenti di esclusiva natura fiscale, si pone il problema della scelta delle voci del conto economico in cui iscrivere tali accantonamenti e rettifiche (e della contropartita, nello stato patrimoniale, di tali voci).

L'argomento è molto complesso e pertanto esso non viene trattato in questa relazione che ha un taglio istituzionale. Comunque, la tendenza prevalente è nel senso di indicare rettifiche di valore ed accantonamenti tributari nelle voci 10 e 13 del conto economico, ad eccezione degli ammortamenti anticipati di cui all'art. 67 del T.U.I.R., i quali possono non essere imputati al conto economico, ma indicati esclusivamente nella dichiarazione dei redditi, come prevedono le recenti istruzioni del Ministero delle Finanze alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi, modelli 740, 750 e 760, per l'anno 1994.

